Civile Ord. Sez. 5 Num. 24745 Anno 2025
Presidente: CARRATO ALDO
Relatore: SALI MARIA CLARA
Data pubblicazione: 08/09/2025

COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE IPOTECARIA – NOTIFICA - IRREPERIBILITA' ASSOLUTA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25928/2024 R.G. proposto da:

DE CRESCENZIO MADDALENA, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Conforti del foro di Milano giusta procura speciale in atti, con elezione di domicilio digitale;

– ricorrente –

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata *ex lege*;

-controricorrente–

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado della Lombardia, Sez. 2, n. 1248/2024, depositata il 3 Maggio 2024, non notificata;

udita la relazione svolta all'udienza camerale del 2.7.2025 dal

consigliere Maria Clara SALI;

FATTI DI CAUSA

1. De Crescenzio Maddalena impugnava l'avviso di avvenuta iscrizione ipotecaria n. 06820181460001692004, derivante da varie cartelle di pagamento, tra le quali due emesse su iscrizione a ruolo dell'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale Milano e due della Regione Lombardia – settore tributi – tassa automobilistica, asseritamente mai ricevute.

2. La C.T.P. di Milano, nella resistenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, rigettava il ricorso, ritenendo regolari le notifiche del preavviso di iscrizione ipotecaria e delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato ed inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo.

3. La decisione veniva confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza indicata in epigrafe.

4. Avverso quest'ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione la soccombente appellante, affidato a tre motivi.

6. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha resistito con controricorso.

7. E' stata fissata l'udienza camerale del 2.7.2025.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato «*violazione di legge in relazione all'art. 3, commi 1 e 3, L. n. 241/90 (richiamata dall'art. 7 della L. n. 212/2000) nonché all'art. 60, comma 1, lett. e) del Dpr n. 600/73 sull'eccezione di 'nullità dell'Avviso di Iscrizione Ipotecaria (in relazione a tutte le cartelle di rilevanza tributaria) per mancata conoscenza degli atti presupposti*», la ricorrente assume che il giudice del gravame avrebbe errato a ritenere validamente notificato il preavviso di iscrizione ipotecaria nonché le cartelle di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

pagamento, posto che in tutti i casi l'ufficiale addetto alla notifica aveva erroneamente seguito la procedura prevista per l'ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario, contemplata dall'art. 60, comma 1, lett. e) del Dpr n. 600/73. Nelle memorie illustrative aveva, infatti, affermato e documentato che dal 23 giugno 2010 al 7 novembre 2019 ella risultava residente in Via Alberto da Giussano n. 23 a Milano con l'intera famiglia composta da 3 figli. A partire dal 7 settembre 2019 la stessa si era trasferita in Via Senofonte n. 2/A sempre a Milano, ciò risultando inoppugnabilmente dal certificato di residenza storico allegato come doc. 1 alle memorie illustrative di primo grado. La composizione del suo nucleo familiare risultava dallo 'stato di famiglia', da cui si evinceva che la famiglia era composta dai tre figli Ceci Elisabetta, Ceci Beatrice e Ceci Filiberto (doc. 3, già allegato come doc. 2 alle memorie illustrative di primo grado). Dai certificati storici di residenza di Ceci Elisabetta, Ceci Beatrice e Ceci Filiberto risultava che essi - insieme alla madre - erano stati residenti in Via Alberto Da Giussano n. 23 dal 23 giugno 2010 al 7 novembre 2019. Dunque, era rimasto comprovato che fino al 7 novembre 2019 ella aveva vissuto effettivamente in Via Alberto Da Giussano n. 23 a Milano. In altri termini, contrariamente a quanto affermato dal Concessionario, essa ricorrente da oltre 10 anni viveva a Milano. In merito alla rilevanza della certificazione anagrafica, la difesa della De Crescenzio sottolinea che recentemente la Corte di cassazione ha stabilito che il certificato anagrafico costituisce idonea prova per dimostrare la residenza effettiva del destinatario di un atto, chiarendo che "la dichiarazione dell'ufficiale giudiziario (o l'ufficiale postale, nel caso di notifica per mezzo del servizio postale) non postula alcun accertamento sull'effettiva residenza del destinatario, né costituisce un'attestazione dotata di pubblica fede. (...) La circostanza che la notifica risulti effettuata nel luogo indicato dal mittente costituisce una mera presunzione (...). Tra i mezzi di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

prova idonei a vincere la suddetta presunzione ovviamente rientrano le certificazioni anagrafiche" (si cita Cass. Civ., Sez. III, Ord. 2 Settembre 2022 n. 25885). Sulla base di tali inoppugnabili elementi, quindi, la procedura corretta e dovuta secondo legge nella circostanza sarebbe stata quella dettata dall'art. 139 c.p.c. e poi dall'art. 140 c.p.c. per l'ipotesi dell'irreperibilità relativa, con conseguente nullità di tutte le notifiche.

1.1. Rileva il collegio che il motivo non si profila sufficientemente specifico, non essendo state trascritte nel ricorso le relate di notifica contestate (cfr., *ex multis*, Cass. n. 5185/2017; Cass. n. 31038/2018; Cass. n. 1150/2019; Cass. 21112/2022 e Cass. n. 34946/2024), secondo cui, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l'inammissibilità del motivo, perché essa risulta strettamente funzionale alla comprensione del motivo.

1.2. In ogni caso, il motivo si profila infondato, dal momento che, per come risulta dalle relate di notifica riprodotte nel controricorso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, il messo notificatore si era recato all'indirizzo in cui la ricorrente risultava formalmente residente ed aveva personalmente constatato che nessun citofono o cassetta postale riportava il nominativo della stessa, così dichiarando – in assenza di altri elementi utili allo scopo, pur avendo eseguito un doppio accesso - che la destinataria non era risultata in alcun modo reperibile. Conseguentemente, la notifica ex art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600/73 va ritenuta valida, vertendosi in ipotesi di irreperibilità assoluta, come correttamente ritenuto dal giudice del gravame.

Diversamente da quanto asserito dalla parte ricorrente, infatti, il certificato di residenza non ha efficacia fidefaciente tale da contrastare gli accertamenti compiuti dall'organo notificatore.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Questa Corte ha, infatti, chiarito che, in materia di notificazione dell'avviso di accertamento, l'attestazione del pubblico ufficiale sulla relata di notifica di avere acquisito, da accertamenti eseguiti *in loco*, la conoscenza che il contribuente non è risultato reperibile presso l'indirizzo indicato costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso. Tale prova non può essere inficiata da certificati anagrafici o elettorali che attestino solo formalmente la persistente residenza *in loco* del destinatario della notifica, poiché le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, che, nel caso di specie, sono risultate di fatto smentite dagli accertamenti del pubblico ufficiale.

2. Con il secondo motivo, rubricato «*violazione di legge in relazione all'art. 25, comma 1, Dpr n. 602/73 sull'eccezione di 'tardiva notifica delle cartelle di pagamento dell'Agenzia Entrate n. 06820170017239688000 (Irpef 2006) e n. 06820160004244272000 (Sanzione pecuniaria dpr n. 600 2010)*», la ricorrente deduce che il giudice di secondo grado sarebbe incorso in violazione di legge anche in relazione all'art. 25, comma 1, Dpr n. 602/73 sull'eccezione di 'tardiva notifica' delle cartelle di pagamento appena indicate, in quanto, anche in ipotesi di regolare notifica, il giudice del gravame avrebbe dovuto dichiarare la decadenza degli enti impositori. Si rammenta, infatti, che Il Giudice di secondo grado ha affermato che "con riferimento alla lamentata prescrizione, questo Collegio osserva che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (Cass. n. 32308 del 2019; Cass. n. 15244 del 2020, Cass. n. 11138 del 28.04.2021)" (pag. 8 della sentenza impugnata). Per quanto detto, il termine fissato dall'art. 25, comma

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1, d.P.R. n. 602/73 è stabilito a pena di "decadenza" e, pertanto, il suo decorso avrebbe dovuto implicare l'immediato esaurimento del diritto di riscossione da parte del Concessionario. Quindi, il richiamo al termine decennale di prescrizione sarebbe errato, giacché questo può iniziare a decorrere solo ed esclusivamente se il (primo) termine di decadenza – fissato dal citato art. 25 del d.P.R. n. 602/73 – sia stato rispettato dal Concessionario. Nella fattispecie concreta le cartelle erano state notificate ben oltre il termine di decadenza triennale e, pertanto, l'avvenuta decadenza aveva determinato il venir meno del potere di riscossione da parte del Concessionario. Emergerebbe – ad avviso della ricorrente - in modo chiaro che gli assunti del Giudice 'a quo' confliggono apertamente con la lettera dell'art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602/73, che fissa termini di notifica delle cartelle di pagamento 'a pena di decadenza'.

2.1. Il motivo è infondato.

Discende infatti dalla regolare notifica delle cartelle di pagamento, per i motivi illustrati al punto precedente, unitamente alla mancata tempestiva impugnazione delle stesse nel termine di decadenza previsto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 546/1992, la preclusione di ogni questione di merito, ivi compresa la decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 nel giudizio relativo all'impugnazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria che viene in questa sede in rilievo, atto che dunque poteva essere impugnato solo per vizi propri. Dalla mancata impugnazione delle cartelle di pagamento ritualmente notificate deriva, infatti, l'irretrattabilità del credito (Cass. S.U. n. 23397/2016). Di conseguenza, il giudice del gravame non era tenuto ad esaminare l'eccezione di decadenza, per essere la stessa inammissibile.

3. Con il terzo motivo, rubricato «*nullità della sentenza per 'motivazione perplessa ed incomprensibile', nonché per*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

'motivazione apodittica ed apparente' ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 D.Lgs. 546/92 sull'eccezione di 'nullità dell'Avviso di Iscrizione Ipotecaria (in relazione a tutte le cartelle di rilevanza tributaria) per mancata conoscenza degli atti presupposti' ex art. 3, commi 1 e 3, L. n. 241/90 (richiamata dall'art. 7 della L. n. 212/2000), nonché all'art. 60, comma 1, lett. e) del Dpr n. 600/73», la parte ricorrente evidenzia che la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, nel confermare la regolare notifica degli atti presupposti, ha riportato in motivazione la giurisprudenza relativa alle notifiche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nonostante tutte le notifiche fossero state effettuate secondo la procedura prevista per l'ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario, contemplata dall'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600/73, frutto di un improprio "copia e incolla" che rendeva la motivazione perplessa e contraddittoria.

3.1. La censura è infondata.

La motivazione circa la regolarità delle notifiche secondo la procedura prevista per l'irreperibilità assoluta è presente nella sentenza impugnata e precisamente a pagina 6, dal rigo n. 8 al rigo n. 25 e si prospetta analitica, esauriente e specificamente riferita a ciascun atto notificato.

La presenza di un successivo parziale svolgimento motivazionale relativo alla giurisprudenza in materia di notifiche a mezzo del servizio postale, chiaramente frutto di un "refuso", non inficia la coerenza e la completezza della motivazione adottata in relazione all'aspetto centrale e dirimente della legittimità delle controverse notifiche eseguite invero direttamente a mezzo dell'organo notificatore.

4. Il ricorso deve, in conclusione essere respinto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in euro 2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.7.2025.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale